



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 12

Cooperazione informativa

Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e' assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attivita' militari e tra attivita' militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attivita' militari fornite dalle autorita' militari competenti nonche' restituisce alle predette autorita' il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Versione in vigore dal 27 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Estremi	Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Capo	III — Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee
Sezione	I — Autorizzazioni e comunicazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-attivita-subacquee/art-12-cooperazione-informativa>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it